

Codice A1610A

D.D. 31 ottobre 2017, n. 458

**D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31. L.R. 1 dicembre 2008, n. 32. MONTACUTO (AL) - Richiedente: Vodafone Italia S.p.a. Intervento: Installazione di n. 2 nuovi ponti radio, da ancorare a un traliccio esistente in localita' Monte Giarolo Gropa, per l'espletamento del servizio pubblico radiomobile di comunicazione denominato "1OF00P942-Monte Giarolo". Autorizzazione paesaggistica.**

Premesso che il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), attribuisce l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche allo Stato e alle regioni, secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del medesimo Codice;

visto l'articolo 146 che disciplina il procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi da realizzare nelle aree o immobili soggetti a tutela paesaggistica disponendo che la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio sia esercitata dalla regione, fatta salva la possibilità di delegarne l'esercizio, con legge, ad altri soggetti e visto in particolare il comma 9 del suddetto articolo, che rinvia a uno specifico regolamento il procedimento semplificato per il rilascio dell'autorizzazione in relazione ad interventi di lieve entità;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017 n. 31 ("Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata");

vista la legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"), che delega ai comuni, dotati di commissione locale per il paesaggio, le funzioni autorizzative per gli interventi da realizzare in ambito soggetto a tutela paesaggistica ad eccezione di quelli indicati al comma 1 dell'articolo 3 per cui il potere autorizzativo è in capo alla Regione, stabilendo altresì che fino alla costituzione di tali commissioni il rilascio di tutte le autorizzazioni paesaggistiche sia di competenza della Regione;

considerato che ai sensi dell'articolo 3 della l.r. n. 32/2008 l'intervento oggetto della presente determinazione risulta di competenza comunale;

verificato che il Comune territorialmente interessato dall'intervento oggetto della presente determinazione non risulta idoneo all'esercizio della delega ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della l.r. 32/2008, non essendo attualmente dotato della commissione locale per il paesaggio;

considerato che per l'intervento oggetto della presente determinazione il Settore scrivente ha predisposto una specifica relazione tecnica illustrativa con motivata proposta di accoglimento, regolarmente inviata al Soprintendente, ai sensi del comma 5 dell'articolo 11 del D.P.R. 31/2017, per l'acquisizione del parere vincolante;

verificato che i venti giorni dalla ricezione degli atti da parte del Soprintendente previsti dal comma 5 dell'articolo 11 citato risultano decorsi senza che il medesimo abbia reso il parere di competenza;

considerato che, ai sensi dello stesso comma 5 dell'articolo 11, in caso di mancata espressione del parere del Soprintendente entro il termine previsto, l'amministrazione competente ne prescinde e rilascia l'autorizzazione;

tutto ciò premesso e considerato

#### IL DIRIGENTE

visto il decreto legislativo 42/2004, Parte III;  
visto il decreto del Presidente della Repubblica 31/2017;  
vista la legge regionale 32/2008;  
vista la legge regionale 23/2008, articolo 17, comma 3, lettera i);

"Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016".

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento con deliberazioni della Giunta regionale n. 2/22503 del 22.9.97, n. 21-9251 del 05.05.2003 e n. 30-13616 del 22.03.2010;

vista l'istruttoria condotta dallo scrivente Settore regionale e la conseguente relazione tecnica predisposta in merito all'intervento in oggetto, che si intende recepita integralmente nella presente determinazione; (allegato 1)

dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

#### *determina*

di prendere atto che il Soprintendente, a fronte della richiesta regionale, non ha espresso il parere di competenza e che pertanto si sono verificate le condizioni di cui al comma 5 dell'articolo 11 del D.P.R. 31/2017 per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica da parte dell'amministrazione competente;

di autorizzare ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004 e con le procedure previste dal D.P.R. 31/2017, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore regionale Territorio e Paesaggio, che si intende qui integralmente recepita e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

Torino, li

Il Dirigente  
Arch. Giovanni Paludi

Visto: Il Direttore  
Dott. Roberto Ronco  
(ex. L. 190/2012)

Allegato



*Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio*

*Settore Territorio e Paesaggio  
valorizzazione.paesaggio@regione.piemonte.it*

*Data* .....

*Classificazione* 11.100.1006/2017A/A16000

*Rif. n.* 22340/A1610A del 28.09.2017

## RELAZIONE

**Oggetto:** D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.  
Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, parte III,  
Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.  
D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31  
Comune: MONTACUTO (AL)  
Intervento: Installazione di n. 2 nuovi ponti radio, da ancorare a un traliccio esistente in località Monte Giarolo Gropa, per l'espletamento del servizio pubblico radiomobile di comunicazione denominato "1OF00942-Monte Giarolo".  
Istanza: VODAFONE ITALIA S.p.a.

Esaminata l'istanza in oggetto, qui pervenuta dal Comune in data 28 settembre 2017, con nota prot. 1420/10.10 del 21 settembre 2017, inerente una zona sottoposta a vincolo di tutela paesaggistica ai sensi della normativa in epigrafe,

vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica con documentazione semplificata allegata all'istanza,

considerato che gli interventi previsti consistono in una riconfigurazione della Stazione Radio Base per radiocomunicazioni mobili esistente in località Monte Giarolo Gropa, mediante l'installazione di n. 2 nuovi ponti radio, ovvero di due antenne paraboliche con diametro di 120 cm., da ancorare sul traliccio esistente,

verificato che ai sensi della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 art. 3, l'intervento in oggetto **non** è compreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione,

visto il D.P.R. 13 febbraio 2017 n. 31 "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata",

*Classificazione 11.100.1006/2017A/A16000*

verificato che il Comune di Montacuto, secondo quanto specificato nella citata lettera di trasmissione, essendo momentaneamente sprovvisto della Commissione locale per il paesaggio, non risulta idoneo all'esercizio della delega,

visto l'art. 146, comma 6 del d.lgs 42/2004 e s.m.i.,

visto che il Piano paesaggistico regionale (Ppr) riadottato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 20-1442 del 18 maggio 2015, sottopone le prescrizioni in esso contenute alle misure di salvaguardia previste dall'art. 143 comma 9 del Codice, e considerato pertanto che, a far data dalla sua adozione, non sono consentiti, sugli immobili e nelle aree tutelate ai sensi dell'articolo 134 del Codice stesso, interventi in contrasto con le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33 e 39 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché con le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b, del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, del Ppr,

accertato che l'intervento proposto appare compatibile con le finalità di tutela delle componenti fisico-naturalistiche dell'ambito tutelato ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. d) del d.lgs 42/2004,

rilevato altresì, dalla tavola P2.5 del Ppr, che l'intervento proposto, ricade all'interno dell'area tutelata con provvedimento di dichiarazione d'interesse pubblico imposto con D.M. 1 agosto 1985 "Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona delle Alte Valli Borbera e Curone sita nei Comuni di Cabella Ligure, Mongiardino Ligure e Carrega Ligure" (n. rif. regionale n. B030) avente per oggetto l'alto corso del Borbera e del Curone, con le ramificazioni di numerose valli secondarie, concluso a sud dall'ampio arco montuoso costituito da una serie di rilievi appenninici (di cui il Monte Giarolo è uno dei capisaldi), e rilevato che l'interesse paesaggistico della zona tutelata riveste carattere di eccezionalità per le panoramiche viste che spaziano dall'arco alpino al mar Ligure,

accertato quindi che l'intervento proposto, con riferimento alla medesima dichiarazione di notevole interesse pubblico, appare coerente con le specifiche prescrizioni d'uso, poste in salvaguardia dal Ppr, contenute nella scheda B030 del Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, prima parte, in quanto, pur essendo ubicato nelle vicinanze del Monte Giarolo, secondo quanto dimostrato nel foto-inserimento, non appare tale da comportare alterazioni o significative trasformazioni alle visuali panoramiche percepibili dall'intorno,

constatato infatti che, dal raffronto della documentazione fotografica dello stato di fatto e quella di progetto con foto-inserimento, le previste installazioni, essendo ubicate sul traliccio esistente su cui sono già presenti antenne e parabole di dimensioni analoghe a quelle in progetto, non appaiono tali da comportare apprezzabili modifiche alla sagoma dell'impianto esistente o passibili di introdurre effetti cumulativi tali da generare detrazioni di qualità nella percezione panoramica del paesaggio di riferimento,

Classificazione 11.100.1006/2017A/A16000

verificata inoltre la coerenza dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33 e 39 delle norme di attuazione del sopraccitato Ppr, poste in salvaguardia,

considerato che le opere così come proposte, sulla base delle considerazioni e degli accertamenti sopra richiamati, non appaiono tali da recare pregiudizio ai caratteri paesaggistici della località,

si esprime **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i.

Il termine di efficacia della presente autorizzazione è stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D. lgs 42/2004, come da ultimo modificato dall'art. 12 del D.L. 31 maggio 2014 n. 83 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2014, n. 106, e si espleta per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Compete quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle procedure autorizzative, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti richiamati dall'art. 3 delle norme di attuazione del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni (regionali o comunali, attraverso la sub-delega) che lo stesso sia stato realizzato correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.